

A seguito della Circolare dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro veniamo a riproporre le recenti modifiche in tema di **VOUCHER:**

i committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, **almeno 60 minuti** prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica il codice fiscale e la ragione sociale del committente (*da indicare anche nell' oggetto dell' e-mail*), i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno, l'ora di inizio e l'ora di fine della prestazione lavorativa.

Resta comunque ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS.

In attesa che sia operativa la possibilità di utilizzare gli sms, il committente dovrà inviare una e-mail, priva di allegati, alla competente Direzione del Lavoro utilizzando gli indirizzi di posta elettronica creati appositamente e indicati nella circolare ministeriale.

Esempio di alcuni indirizzi mail da utilizzare in funzione della sede provinciale competente:

voucher.modena@ispettorato.gov.it;

voucher.milano-lodi@ispettorato.gov.it;

voucher.roma@ispettorato.gov.it;

voucher.napoli@ispettorato.gov.it.

Eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere inviate **non oltre i 60 minuti** prima dell' inizio delle attività cui si riferiscono.

Ricordiamo che la violazione del suddetto obbligo è punita con la sanzione amministrativa (non diffidabile) da un minimo di €. 400,00 ad un massimo di €. 2.400,00 per ciascuna comunicazione omessa.

La Regione Sicilia e la Provincia di Bolzano sono intervenute dettando specifiche modalità di comunicazione.

Inoltre, il **Ministero del Lavoro** ha inserito sul proprio sito internet un' apposita sezione contenente **le FAQ** in merito alla procedura relativa al nuovo adempimento per le comunicazioni delle prestazioni di lavoro accessorio:

1. Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l'attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica comunicazione?

I datori di lavoro possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

2. I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?

La comunicazione per i datori di lavoro agricoli può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale "fino a tre giorni" e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività.

3. Per il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un'unica comunicazione?

È sufficiente effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

4. Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono? La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore o il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa;
- se si anticipa o posticipa l'orario di inizio della prestazione oppure se : almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.

5. La mancata comunicazione delle variazioni viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione?

Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicazione dà luogo all'applicazione della relativa sanzione.

6. Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro "nero" oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione?

Sì procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero.

7. I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?

No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista provvedono esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'INPS.

8. La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa?

Sì.

9. Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?

No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

10. Qual è la sede competente dell'Ispettorato dove inviare la comunicazione?

È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione.